



9 4 3 3 / 1 6

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

Giacomo Paoloni

Stefano Mogini

Massimo Ricciarelli

Laura Scalia

Antonio Corbo

ha pronunciato la seguente

- Presidente -

- Relatore -

Sent. n. sez. 182

CC - 9/2/2016

R.G.N. 50292/15

**SENTENZA**

Sul ricorso proposto da

BA , nato a Orta di Atella (CE) l'X .1960

avverso l'ordinanza emessa in data 6.11.2015 dal Tribunale del Riesame di Napoli

visti gli atti, il provvedimento denunciato e i ricorsi;

udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Mogini;

udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Francesca Loy, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

udito l'avvocato Armando Macrinò, in sostituzione dell'avvocato Mario Griffo, difensore di fiducia del ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

**RITENUTO IN FATTO**

1. AB ricorre per mezzo del proprio difensore di fiducia avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale del Riesame di Napoli ha dichiarato inammissibile l'appello cautelare proposto avverso l'ordinanza del g.i.p. del Tribunale di Napoli che ha rigettato l'istanza del ricorrente volta ad ottenere il mutamento del luogo degli arresti domiciliari, già fissato fuori dal territorio della Regione Campania, con prosecuzione della misura presso la residenza dello stesso ricorrente, sita in Orta di Atella ,

2. Il ricorrente lamenta con unico motivo di ricorso violazione degli artt. 274, 284, 299 e 310 cod. proc. pen. e conseguenti vizi di motivazione per avere il Tribunale negato che le limitazioni connesse alla territorialità della misura non incidono sull'afflittività della stessa e sullo stato di libertà, a prescindere dalla possibilità di ripristino della misura carceraria, laddove, come nel caso di specie, la richiesta era volta a far cessare l'"esilio domiciliare" dell'imputato e a consentirne il ritorno presso la propria residenza, con conseguente possibilità di dimorare coi suoi familiari conviventi.

### CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L'art. 284 cod. proc. pen. prevede che, con il provvedimento che dispone gli arresti domiciliari, il giudice prescriva all'imputato di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora che sia stato individuato come idoneo alla detenzione domiciliare.

Non v'è dubbio che in tale materia sia riconosciuta alle parti ampia possibilità di appello. Infatti, mentre l'art. 254 *quinquies* del codice abrogato consentiva di impugnare le ordinanze che decidevano in ordine alla misura degli arresti domiciliari, e, di conseguenza, in ordine alla applicazione ed alla revoca della misura stessa, con esclusione di ogni questione relativa alle prescrizioni imposte, l'art. 310 c.p.p. si riferisce in modo più lato alla impugnazione delle ordinanze in materia di custodia cautelare, e, cioè, ad ogni provvedimento avente ad oggetto la materia della libertà personale e, quindi, anche a quelli che impongano o neghino determinate prescrizioni (Sez. 5, n. 10638 del 17.2.2009, Trischitta; Sez. 1, n. 1304 del 19 maggio 1995, Vecchio). La giurisprudenza ha invero ragionevolmente precisato che la impugnazione è possibile per tutti quei provvedimenti che prevedano un aggravamento o un affievolimento della misura cautelare, quali ad esempio quelli che consentono all'indagato di allontanarsi dal luogo di custodia, ma che essa non è consentita con riferimento a quei provvedimenti che, per il loro carattere temporaneo e contingente, non sono idonei a determinare apprezzabili e durature modificazioni dello *status libertatis* (SU, n. 24 del 3 dicembre 1996, Lombardo).

Ciò che è necessario per determinare l'interesse ad impugnare delle parti è, quindi, un'apprezzabile modifica, in *peius* o in *melius*, dello *status libertatis*. Orbene, non v'è dubbio che nel caso di specie il richiesto trasferimento ad altra dimora determinerebbe un mutamento duraturo e apprezzabile dello *status libertatis*, trattandosi di consentire, o meno, al ricorrente di eseguire la misura degli arresti domiciliari presso la propria residenza e con i propri familiari,

anziché continuare, così soddisfacendo le specifiche esigenze cautelari evidenziate nel provvedimento con cui quella misura è stata applicata, nel collocamento del ricorrente fuori del territorio della Regione Campania.

Trova pertanto applicazione il disposto dell'art. 310 cod. proc. pen., che prevede la possibilità di appellare le ordinanze in materia di misure cautelari personali in caso di rigetto della richiesta di modifica del luogo di esecuzione degli arresti domiciliari (Sez. 6, n. 26844 del 3.6.2015, Rv. 263846; Sez. 3, n. 13119 del 17/02/2011, Basile).

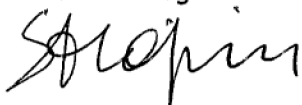
**P.Q.M.**

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Napoli.

Così deciso il 9/2/2016.

Il Consigliere estensore

Stefano Mogini



Il Presidente

Giacomo Paoloni

